

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
18 febbraio 1993 *

Nella causa T-1/92,

Santo Tallarico, dipendente del Parlamento europeo, residente in Mamer (Granducato del Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Alain Lorang, del foro di Lussemburgo, 51, rue Albert I^{er},

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Didier Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto l'annullamento del rapporto della commissione medica del 23 aprile 1991 e, in quanto necessario, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») in merito al reclamo del ricorrente, nonché l'annullamento di due decisioni dell'APN del 27 maggio 1991,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 6 ottobre 1992 e del 14 gennaio 1993,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Sentenza

Fatti

- 1 Il signor Santo Tallarico è dipendente del Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento»). A seguito di una poliomielite contratta nell'infanzia, egli soffre di una certa percentuale di invalidità permanente parziale (in prosieguo: l'«IPP»), senza alcuna relazione con quella in causa nel presente ricorso.
- 2 Il 6 agosto 1985, il signor Tallarico veniva ferito in un incidente stradale, a seguito del quale veniva ricoverato in ospedale fino all'8 agosto 1985. L'incidente comportava come conseguenze contusioni ed ematomi vari, una distorsione delle vertebre ed una frattura delle ossa metacarpali della mano sinistra.
- 3 L'11 gennaio 1988, una commissione medica designata, a richiesta del ricorrente, in conformità agli artt. 21 e 23 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione infortuni»), redatta in applicazione dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), emetteva la sua relazione. Tale commissione, composta dai dottori Daro, Belser e Lamy, concludeva per una stabilizzazione, a partire dal 5 gennaio 1987, dei postumi dell'incidente del 6 agosto 1985, con una IPP stabilita al 3% tenendo conto del pregiudizio estetico.
- 4 Il 16 maggio 1988, il signor Tallarico restava vittima di un secondo incidente, risultante da una caduta, a seguito del quale egli veniva esaminato dai dottori De Wilde e Olinger, che constatavano dolori alla caviglia e al ginocchio sinistri, causati da una distorsione, e degli ematomi.
- 5 Il 20 febbraio 1989, il Parlamento portava a conoscenza del suo personale una nota riguardante, fra l'altro, la designazione, da parte dell'APN, dei periti medici. In questa nota si precisava che a partire dal 1° febbraio 1989 i periti medici sarebbero stati designati dalla sola APN e approvati dagli assicuratori e non più l'inverso.

6 Il 18 agosto e il 13 settembre 1989, due nuovi certificati medici redatti dal dottor Morelli e, rispettivamente, dal prof. Hess, in ciascuno dei quali si constatava un grado di invalidità del 15% imputabile ai postumi dell'incidente del 6 agosto 1985, venivano rilasciati al signor Tallarico.

7 A seguito di una domanda dell'interessato del 16 ottobre 1989, diretta a far riaprire la pratica riguardante il suo incidente del 6 agosto 1985 e a far redigere la relazione di stabilizzazione riguardante il secondo incidente del 16 maggio 1988, il dottor De Meersman sottoponeva al Parlamento, in conformità all'art. 19 della regolamentazione infortuni, una relazione medica in data 17 gennaio 1990, che, a quanto pare, è stata ricevuta dal Parlamento solo il 13 marzo successivo.

8 Tale relazione riassume gli antecedenti clinici del signor Tallarico e le circostanze dei due incidenti controversi, nonché i certificati del prof. Hess e del dottor Morelli. Essa prosegue con un quadro riassuntivo dei disturbi di cui si lamenta il signor Tallarico e dei risultati del suo esame clinico, indi prende in esame diverse radiografie, di cui talune sono in data 1° settembre 1989 e una è del 5 febbraio 1990. Infine, nella relazione si raffronta lo stato attuale dei postumi risultanti dall'incidente del 6 agosto 1985 con quello descritto nella relazione della commissione medica dell'11 gennaio 1988 e si conclude:

«Tanto l'esame clinico quanto le recenti radiografie non consentono di accertare un aggravamento delle lesioni descritte nella relazione della commissione medica dell'11 gennaio 1988, con cui si valuta la stabilizzazione ottenuta il 5 gennaio 1987, con una IPP del tre per cento (3%).

(omissis)

Tanto l'esame clinico quanto l'esame radiografico non consentono di rivelare postumi attribuibili all'incidente del 16 maggio 1988».

9 Il 26 marzo 1990, in conformità degli artt. 19 e 21 della regolamentazione infortuni, venivano rimessi al signor Tallarico due progetti di decisione basati sulle

conclusioni di tale relazione. Il 15 maggio 1990, in conformità dell'ultimo trattino dello stesso articolo 19, il signor Tallarico richiedeva il parere di una commissione medica.

- 10 Il 19 giugno 1990, il dott. Vandresse effettuava una radiografia del pugno sinistro del ricorrente e inviava un resoconto di tale esame al dott. Di Paolantonio, medico di fiducia del Parlamento a Bruxelles. Il 18 dicembre 1990, il dott. Vandresse effettuava una radiografia del ginocchio destro del ricorrente. Il dott. Vandresse inviava pure un resoconto di tale esame al dott. Di Paolantonio.
- 11 La relazione della seconda commissione medica, costituita in conformità all'art. 23 della regolamentazione infortuni e composta dal dott. De Meersman, designato dal convenuto, dal prof. Hess, designato dal ricorrente, e dal prof. Van der Ghinst, designato di comune accordo dagli altri due medici, è in data 23 aprile 1991.
- 12 Nella sua relazione, la commissione medica ha constatato all'unanimità:

«che non vi è stato aggravamento dei postumi descritti nella relazione della commissione medica del 10 gennaio 1988 (sic).

Le lagnanze riguardanti il ginocchio destro e la nuca non sono imputabili.

Non vi sono postumi riguardanti l'incidente del 16 maggio 1988.

Incidente del 6 agosto 1985: le spese dopo la stabilizzazione, intervenuta il 5 gennaio 1987, non sono imputabili.

Non vi sono spese imputabili ai postumi riguardanti la mano sinistra, dato che questi ultimi sono inesistenti».

- 13 Nella relazione si precisa, a sostegno di queste conclusioni, che la commissione medica ha interrogato ed esaminato in contraddittorio il signor Tallarico ed ha studiato diversi referti e certificati medici, e cioè:

«per quanto riguarda l'incidente del 6 agosto 1985:

la relazione di stabilizzazione redatta dal dott. Lamy il 5 gennaio 1987. La relazione della commissione medica dell'11 gennaio 1988, firmata dai dottori Blesers, Lamy e Daro, da cui risulta la stabilizzazione al 5 gennaio 1987, senza necessità di ulteriori cure, con riconoscimento di una invalidità la cui percentuale era stata stimata al 3%. La relazione del dott. J. De Meersman del 17 gennaio 1990 da cui risulta la mancanza di un aggravamento dei postumi del suddetto incidente dopo la relazione della commissione medica.

Per quanto riguarda l'incidente del 16 maggio 1988:

La relazione del dott. J. De Meersman, redatta il 17 gennaio 1990, da cui risulta la mancanza di postumi».

Risulta pure dalla relazione che la commissione medica ha proceduto ad un esame clinico del ricorrente ed ha esaminato talune radiografie.

- 14 Il 27 maggio 1991, in base a tale relazione e in conformità all'art. 19 della regolamentazione infortuni, l'APN adottava due decisioni, con cui constatava, nella prima, la mancanza di aggravamento dello stato di salute del ricorrente attribuibile all'incidente del 6 agosto 1985, dato che le spese successive alla stabilizzazione al 5 gennaio 1987 non vi erano imputabili (decisione n. 005922), e, nella seconda, la guarigione senza postumi del ricorrente dopo l'incidente del 16 maggio 1988 (decisione n. 005921).

- 15 L'8 luglio 1991, il signor Tallarico presentava un reclamo nei confronti delle due decisioni del 27 maggio. Egli vi faceva presente, in particolare, che la commissione medica del 23 aprile 1991 aveva «statuito in base ad un fascicolo gravemente incompleto» giacché tre documenti clinici, e cioè la nota del dott. Di Paolantonio al dott.

Vandresse del 18 dicembre 1990 nonché i due referti radiologici del dott. Vandresse, del 19 giugno 1990 e del 18 dicembre 1990, e le relative radiografie (v. precedente punto 10), non erano stati trasmessi alla commissione medica. Tale trasmissione rientrerebbe nella competenza dell'istituzione.

- 16 D'altra parte, il signor Tallarico assumeva che la relazione del dott. De Meersman del 17 gennaio 1990 doveva essere «ritenuta giuridicamente nulla e non avvenuta», essendo stata redatta soltanto ventiquattro ore dopo una domanda in data 16 gennaio 1990, fatta dallo stesso dott. De Meersman, di radiografie delle vertebre cervicali, dei due ginocchi e della caviglia sinistra del signor Tallarico. Tale relazione non sarebbe quindi credibile, essendo stata redatta prima che venissero comunicati al suo autore gli elementi della cartella clinica da lui stesso richiesti.
- 17 Il 17 ottobre 1991, il signor Tallarico inviava al Parlamento, che li ha ricevuti il 18 ottobre successivo, tre documenti supplementari da allegare al suo fascicolo fra cui, in particolare, un certificato medico del dott. Ruhland, in data 29 luglio 1991, attestante che il ricorrente soffriva di una invalidità del 20% conseguente all'incidente del 6 agosto 1985 e una relazione di uscita di clinica firmata dallo stesso dott. Ruhland, di pari data.
- 18 Con lettera 18 ottobre 1991 — giorno in cui i documenti summenzionati sono pervenuti agli uffici del Parlamento — l'APN respingeva il reclamo del ricorrente dell'8 luglio 1991. In tale lettera, il Parlamento faceva presente, in particolare, che non spettava ai medici del servizio medico dell'istituzione fare inserire documenti nel fascicolo della commissione medica e che non esisteva alcun elemento tale da mettere in discussione la credibilità della relazione del dott. De Meersman.
- 19 Il 21 novembre 1991, il signor Tallarico chiedeva di nuovo la riapertura del procedimento in base all'art. 73 dello Statuto. Tale domanda, ricevuta dal Parlamento il 19 dicembre 1991 veniva respinta con lettera 4 febbraio 1992. In tale lettera si ricordava, in particolare, che una domanda di riapertura della pratica in base all'art. 22 della regolamentazione infortuni è ricevibile solo qualora l'interessato faccia valere un aggravamento dell'invalidità successivo alla data dell'esame da parte della commissione medica, il che non accadeva nella fattispecie.

20 Nel frattempo, il 25 novembre 1991, l'amministrazione aveva restituito al ricorrente i documenti prodotti agli atti il 17 ottobre 1991, informandolo che il procedimento amministrativo era terminato.

Procedimento

21 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato il 17 gennaio 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto all'annullamento del rapporto della commissione medica del 23 aprile 1991 e, per quanto necessario, della decisione dell'APN che respinge il suo reclamo, nonché l'annullamento delle due decisioni dell'APN 27 maggio 1991.

22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha cionondimeno deciso di chiedere talune precisazioni, riguardanti le date di diverse tappe del procedimento precontenzioso, al convenuto, che ha fornito le informazioni richieste con lettera 1° ottobre 1992.

23 Sono state sentite le deduzioni orali e le risposte dei patroni delle parti ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 6 ottobre 1992. In tale occasione, il convenuto ha depositato taluni documenti, fra cui una lettera del 14 febbraio 1991 indirizzata al dott. De Meersman dall'ufficio delle assicurazioni sociali del Parlamento e i due referti del dott. Vandresse del 19 giugno e del 18 dicembre 1990 che vi si trovavano allegati.

24 Con ordinanza 4 dicembre 1992, il Tribunale ha ordinato la riapertura della fase orale ed ha invitato il Parlamento a precisare se i referti clinici redatti dal dott. Vandresse il 19 giugno e il 18 dicembre 1990 fossero stati inclusi fra i documenti di cui disponevano i tre medici componenti la commissione medica che ha emesso il suo rapporto il 23 aprile 1991. Il convenuto ha depositato, l'8 dicembre 1992, una lettera indirizzata il 14 febbraio 1991 al prof. Van der Ghinst dall'ufficio assicurazioni sociali del Parlamento, alla quale si trovavano allegati i due referti del dott. Vandresse.

- 25 Il 14 gennaio 1993 si è tenuta una seconda udienza, nel corso della quale sono state sentite le osservazioni dei patroni delle parti sui documenti depositati e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

Conclusioni delle parti

- 26 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, dichiarare illegittima, se non nulla e non avvenuta, la relazione della commissione medica 23 aprile 1991 e, se necessario, la decisione dell'APN in ordine al reclamo; annullare le due decisioni dell'APN 27 maggio 1991;
- in subordine, dichiarare che le decisioni impugnate sono state adottate in base ad un errore manifesto di fatto se non di diritto; pertanto, revocare le due decisioni impugnate con tutte le conseguenze di diritto;
- in ulteriore subordine, ordinare una perizia al fine di determinare le lesioni subite dal ricorrente a causa degli incidenti del 6 agosto 1985 e del 16 maggio 1988, e
- condannare il convenuto a tutte le spese del giudizio.

- Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

- constatare che il mezzo fondato sulla lettera del dott. Ruhland trasmessa il 17 ottobre 1991 è irricevibile e comunque infondato;
- dichiarare il ricorso infondato quanto agli altri mezzi;
- statuire sulle spese in conformità con le disposizioni pertinenti, traendo ogni conseguenza dal fatto che, poiché l'APN aveva già chiaramente motivato il rigetto del reclamo, non si rendeva necessario il ricorso giurisdizionale.

Sulla ricevibilità

- 27 Il convenuto non ha osservazioni complessive da muovere quanto alla ricevibilità del ricorso. Tuttavia, dato che i certificati del dott. Ruhland del 29 luglio 1991 sono pervenuti al Parlamento solo il 18 ottobre 1991, il giorno stesso dell'adozione delle decisioni contestate dall'APN, ritiene che non possano essere presi in considerazione. Il terzo mezzo del ricorrente sarebbe quindi irricevibile nella parte in cui si basa sui suddetti certificati.
- 28 Il Tribunale ritiene che questo argomento non verta sulla ricevibilità, bensì sulla fondatezza del terzo mezzo dedotto dal ricorrente. Questo argomento sarà quindi esaminato nel contesto della valutazione da parte del Tribunale della fondatezza del terzo mezzo (v. in prosieguo).

Nel merito

- 29 A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente deduce quattro mezzi. I due primi riguardano la regolarità del procedimento, in quanto il perito incaricato di redigere la relazione peritale non avrebbe disposto dell'indipendenza necessaria e in quanto la commissione medica avrebbe deliberato su un fascicolo incompleto. Gli altri due mezzi riguardano il contenuto della relazione della commissione, in quanto essa sarebbe viziata da errore manifesto e da carenza di motivazione.

Sulla mancanza di indipendenza del perito incaricato di redigere la relazione peritale

Argomenti delle parti

- 30 Il ricorrente assume che un perito deve agire con obiettività ed imparzialità nei confronti di tutte le parti, compresa quella che l'ha nominato. Il fatto che il perito medico venga designato, a partire dal 1° febbraio 1989, dall'APN e sia approvato dagli assicuratori, e non il contrario, avrebbe avuto come conseguenza la mancanza, da parte del dott. De Meersman, dell'indipendenza necessaria per adempiere tale compito. La giurisprudenza fatta valere dal convenuto non sarebbe più attuale a partire dal momento in cui l'APN designa i medici periti senza il previo accordo degli assicuratori.

31 Il convenuto ribatte che a norma dell'art. 19 della regolamentazione infortuni il perito medico viene scelto e nominato dall'APN: si tratta quindi di una procedura espressamente voluta dal legislatore. Inoltre, il ricorrente non fornisce alcuna prova del fatto che il medico non abbia agito in completa indipendenza nella perizia iniziale. Invocando la giurisprudenza della Corte (sentenza 14 luglio 1981, causa 186/80, Suss/Commissione, Racc. pag. 2041), il convenuto rileva che gli interessi del dipendente sono salvaguardati dalla presenza nella commissione medica di un medico che ha la sua fiducia e di un terzo membro designato di comune accordo tra gli altri due. Il semplice fatto che il membro di una commissione medica designato dall'istituzione sia pure di gradimento del suo assicuratore non potrebbe recare pregiudizio al dipendente.

Valutazione del Tribunale

32 Il Tribunale constata che, come è stato giustamente rilevato dal convenuto, gli artt. 19 e 23 della regolamentazione infortuni prevedono espressamente che il perito medico incaricato di redigere la prima relazione e uno dei membri della commissione medica siano nominati dall'istituzione. Nell'ambito del regime istituito da tali norme, gli interessi del dipendente sono salvaguardati da un duplice esame, anzitutto da parte di un medico di fiducia dell'istituzione e, in caso di disaccordo, da parte di una commissione medica nella quale ciascuna delle parti designa un medico di fiducia e il cui terzo membro viene designato di comune accordo (v. da ultimo, sentenza della Corte 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti, Racc. pag. 143, punto 10 della motivazione). D'altra parte, si deve osservare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il fatto che il medico designato dall'istituzione sia del pari di gradimento della compagnia assicuratrice non può arrecare pregiudizio agli interessi del dipendente (sentenza Biedermann, già citata, punto 12 della motivazione, nonché sentenza del Tribunale 21 giugno 1990, causa T-31/89, Sabbatucci/Parlamento, Racc. pag. II-265, punto 3 delle massime). Il Tribunale ritiene che la modifica della prassi seguita dal Parlamento, annunciata nella sua nota 20 febbraio 1989, già citata, non reca affatto pregiudizio a tale principio. Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza Biedermann, già citata, punto 11 della motivazione), risulta che nulla osta a che l'istituzione designi, nell'ambito dell'art. 23 della regolamentazione infortuni, lo stesso medico che aveva scelto, in forza dell'art. 19, per stendere la prima relazione medica. Inoltre, il ricorrente non ha suffragato le sue asserzioni con alcun elemento che consenta al Tribunale di concludere nel senso di una mancanza di imparzialità da parte del perito medico nel caso di specie.

33 Il primo mezzo va quindi disatteso.

Sulla natura incompleta del fascicolo sul quale ha deliberato la commissione medica

34 Il Tribunale interpreta questo mezzo come vertente sull'asserita mancanza, nel fascicolo sottoposto alla commissione medica, di tre documenti clinici fatti valere dal ricorrente. Nella parte in cui il ricorrente fa pure valere taluni vizi relativi alla relazione anteriormente compilata dal dott. De Meersman, in data 17 gennaio 1990, questi ultimi saranno esaminati col terzo mezzo del ricorrente.

Argomenti delle parti

35 Il ricorrente assume che la commissione medica non ha esaminato la nota del dott. Di Paolantonio del 18 dicembre 1990, nonché due referti e cartelle radiologiche compilati dal dott. Vandresse il 19 giugno e il 18 dicembre 1990, in quanto non le sarebbero stati trasmessi. Si tratterebbe di un esame radiologico del polso sinistro, effettuato il 19 giugno 1990, e di un altro delle due ginocchia, praticato il 18 dicembre 1990. Gli esami non riguardano la caviglia sinistra che ha subito una storta al momento dell'infortunio del 16 maggio 1988.

36 Secondo il ricorrente, sarebbe spettato esclusivamente all'ufficio assicurazioni sociali del Parlamento, e non a lui stesso, che non aveva ricevuto alcuna istruzione quanto alla trasmissione degli atti di cui trattasi, garantire che il fascicolo inviato alla commissione medica fosse completo. Questa responsabilità non sarebbe stata nemmeno del medico che egli aveva designato in seno alla commissione medica. Orbene, la sentenza Biedermann già citata, non autorizzerebbe la commissione medica a decidere in base a una cartella clinica incompleta.

37 Nel controricorso, il convenuto ammette che né al medico incaricato di redigere la prima relazione, il dott. De Meersman, né alla commissione medica è stata sottoposta la relazione redatta dal dott. Vandresse. Esso ha spiegato che le cartelle radiologiche in questione sono state compilate a richiesta del servizio medico dell'istituzione, che ne sarebbe stato il destinatario. Il servizio medico sarebbe un organo distinto dall'ufficio assicurazioni sociali e non interverrebbe spontaneamente presso

quest'ultimo in un procedimento di liquidazione dei diritti a seguito di un infortunio, di cui esso potrebbe ignorare l'esistenza.

38 Tuttavia, ha sostenuto il convenuto, spetta al medico scelto dal dipendente verificare che il fascicolo contenga tutti gli elementi a lui favorevoli. L'istituzione e il dipendente avrebbero, infatti, il diritto e nel contempo il dovere di trasmettere ai medici da essi designati tutti i documenti che ritengono loro favorevoli. D'altra parte, il ricorrente non avrebbe spiegato in che cosa i documenti mancanti nel caso di specie avrebbero potuto modificare il parere della commissione che, d'altra parte, non sarebbe stata affatto tenuta a tener conto di perizie diverse dalle sue.

39 Cionondimeno, all'udienza del 6 ottobre 1992, dopo che il convenuto ha prodotto per la prima volta una lettera del 14 febbraio 1991 (v. sopra, punto 23), indirizzata, con i due referti redatti dal dott. Vandresse il 19 giugno e il 18 dicembre 1990 al dott. De Meersman, da parte dell'ufficio assicurazioni sociali del Parlamento, è risultato che in tale lettera si precisava che gli atti inviati erano «da allegare al fascicolo della commissione medica». Nel corso di tale udienza, il ricorrente ha asserito di avere egli stesso fornito tali documenti all'ufficio assicurazioni sociali del Parlamento, supponendo che essi sarebbero stati allegati da quest'ultimo al fascicolo della commissione medica.

40 È risultato successivamente che in un'altra lettera del 14 febbraio 1991, depositata dal convenuto l'8 dicembre 1992 a seguito della riapertura della fase orale (v. sopra, punto 24), indirizzata dall'ufficio assicurazioni sociali del Parlamento al prof. Van der Ghinst, membro della commissione medica designato di comune accordo dagli altri due medici, si diceva che anche i documenti di cui trattasi gli sono stati inviati.

41 Nella seconda udienza del 14 gennaio 1993, il convenuto, in risposta a un quesito del Tribunale, ha precisato che esso non aveva fornito i documenti al prof. Hess, membro della commissione medica designato dal ricorrente. Quest'ultimo ha asserito, del pari, di non aver fornito tali documenti al prof. Hess. Quanto alle radiografie stesse, alle quali si richiamano i referti del dott. Vandresse, le parti hanno

spiegato che esse sono state consegnate all'ufficio assicurazioni sociali del Parlamento dal ricorrente, e gli sono state restituite da questo stesso ufficio, senza che possa essere accertato se detta restituzione sia stata effettuata prima o dopo la riunione della commissione medica. Lo stesso ricorrente non li ha consegnati alla commissione medica.

Valutazione del Tribunale

- 42 Viste le spiegazioni fornite dalle parti alle udienze, il Tribunale constata che i due referti del dott. Vandresse del 19 giugno e del 18 dicembre 1990 sono stati trasmessi dal ricorrente all'ufficio assicurazioni sociali del Parlamento e che quest'ultimo li ha fatti pervenire al dott. Meersman e al prof. Van Ghinst il 14 febbraio 1991, affinché essi fossero allegati al fascicolo della commissione medica. A torto il convenuto ha quindi ammesso nel controricorso che tale trasmissione non era avvenuta (v. sopra, punto 37).
- 43 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il ricorrente potesse credere che tali documenti sarebbero stati inseriti nel fascicolo di tale commissione. L'argomento del convenuto secondo il quale il servizio medico di un'istituzione non è tenuto a provvedere a tale trasmissione, che costituiva uno dei motivi del rigetto del reclamo, è stato fatto valere in spregio dei fatti del caso di specie ed è irrilevante ai fini della soluzione della controversia.
- 44 È giocoforza constatare quindi che, pur se la relazione della commissione medica non si richiama ai due referti del dott. Vandresse, è cionondimeno provato che tali documenti sono stati sottoposti all'attenzione del dott. De Meersman e del prof. Van der Ghinst con le citate lettere del 14 febbraio 1991.
- 45 Ne consegue che almeno due dei membri della commissione medica conoscevano l'esistenza dei pareri espressi dal dott. Vandresse in questi referti. Quanto al terzo membro, il prof. Hess, si trattava del medico designato dal ricorrente, che aveva già esaminato quest'ultimo e gli aveva praticato talune radiografie (v. sopra, punto 6, e in prosieguo, punto 54). Anche ammettendo che i documenti in causa non siano stati sottoposti alla sua attenzione, si deve cionondimeno presumere che egli sia stato al corrente dello stato di salute del ricorrente.

46 Pertanto, il solo fatto che la relazione della commissione medica del 23 aprile 1991 non si richiami esplicitamente ai referti del dott. Vandresse non basta ad inficiare la validità della relazione, tanto più che spetta alla commissione medica il decidere in qual misura sia opportuno tener conto delle relazioni sanitarie stese in precedenza (sentenza Biedermann, già citata, punto 19 della motivazione). Per quanto riguarda le radiografie, spettava del pari alla commissione medica decidere quali radiografie fossero rilevanti e se occorresse esaminarne altre.

47 Inoltre, di norma un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale di una decisione solo se venga provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 1375, punto 28 della motivazione e sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125). Orbene, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere che i due esami radiologici in causa, effettuati dal dott. Vandresse, abbiano potuto influenzare le conclusioni della commissione medica per quanto riguarda l'esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi lamentati dal ricorrente e gli infortuni di cui egli è stato vittima il 6 agosto 1985 e il 16 maggio 1988. Lo stesso vale per la nota del dott. Di Paolantonio, che non è stata prodotta né dall'una né dall'altra delle parti.

48 Inoltre, risulta dalla relazione della commissione medica che i medici che la componevano hanno proceduto, il 23 aprile 1991, ad un esame clinico del ricorrente ed esaminato talune radiografie, di cui una della mano sinistra. A conclusione dei suoi lavori, la commissione medica ha constatato che non sussisteva un aggravamento dei postumi descritti nella relazione della commissione medica dell'11 gennaio 1988, e che non vi erano postumi riguardanti l'incidente del 16 maggio 1988. Va rilevato che tali conclusioni sono state adottate all'unanimità, dato che il medico designato dal ricorrente, il prof. Hess, ha dato il suo assenso.

49 Inoltre, occorre rilevare che la commissione medica, composta dai dottori Bleser, Lamy e Daro, che aveva redatto la citata relazione dell'11 gennaio 1988, aveva del pari concluso per la mancanza di aggravamento dei postumi dovuti all'incidente del 6 agosto 1985, dopo la stabilizzazione del 5 gennaio 1987. Di fronte a tali accertamenti operati nel 1988 e di nuovo nel 1991, all'unanimità da parte di due commis-

sioni mediche composte da un totale di sei medici (fra cui due designati dallo stesso ricorrente), che hanno esaminato il ricorrente, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia presentato alcun elemento che consente di concludere che la relazione della commissione sanitaria sia stata compilata in modo irregolare. Di conseguenza, il secondo mezzo del ricorrente deve essere disatteso.

Sull'errore manifesto che vizierebbe la relazione della commissione medica

- 50 A sostegno di tale mezzo, il ricorrente deduce due argomenti relativi, l'uno ad un'asserita mancanza di credibilità della relazione del dott. De Meersman del 17 gennaio 1990, relazione sulla quale si baserebbe quella della commissione medica, e, l'altro, a un errore di fatto da parte della commissione medica che sarebbe attestato dalle relazioni non prese in considerazione del dott. Ruhland del 29 luglio 1991. Occorre esaminare questi due argomenti separatamente.

Sul primo argomento, basato su un'asserita mancanza di credibilità della relazione del dott. De Meersman

Argomenti delle parti

- 51 Il ricorrente assume che la relazione della commissione sanitaria si basa ampiamente sulla relazione del dott. De Meersman, che reca la data del 17 gennaio 1990. Tale relazione non è affatto credibile, giacché è stata redatta all'indomani di una domanda di radiografie fatta dallo stesso dott. De Meersman e quindi prima che tali elementi del fascicolo abbiano potuto essergli comunicati. La relazione 17 gennaio 1990 dovrebbe quindi essere giuridicamente ritenuta nulla e non avvenuta. Anche se la data della relazione fosse erronea, come sostiene il convenuto, un modo di procedere del genere si risolverebbe in una palese inosservanza della procedura. Orbene, la redazione di una relazione peritale richiede un minimo di formalismo e di esattezza a pena di un serio pregiudizio alla sua credibilità. Il ricorrente si lagna, del resto, del fatto che il dott. De Meersman non disponesse di un fascicolo completo riguardante l'incidente del 6 agosto 1985 e che il certificato del dott. Morelli sia citato in modo incompleto.
- 52 Il convenuto respinge le critiche rivolte alla relazione del dott. De Meersman. Esso deplora che non sia stata modificata la data della sua relazione o indicata la data in

cui egli ha apposto la sua firma, ma ritiene che risulti dal riferimento, ivi contenuto, ai risultati degli esami radiologici praticati il 5 febbraio 1990 che almeno l'ultima parte e le conclusioni della relazione sono state compilate successivamente al 17 gennaio 1990, e che la relazione è stata completata da tale medico solo una volta in possesso dei risultati degli esami radiologici complementari richiesti. Esso aggiunge che dal timbro di ricezione dell'ufficio affari sociali risulta che il documento è pervenuto al Parlamento il 13 marzo 1990.

Valutazione del Tribunale

53 All'udienza, le parti, su quesiti rivolti dal Tribunale, hanno fornito talune precisazioni riguardanti le radiografie menzionate alle pagg. 5 e 6 della relazione del dott. De Meersman. In base a queste informazioni supplementari, e tenuto conto dei documenti allegati alle memorie delle parti, il Tribunale constata i fatti seguenti.

54 Il dott. De Meersman ha esaminato il ricorrente il 16 gennaio 1990 e gli ha affidato un formulario recante la medesima data e indirizzato senz'altra precisazione al «Serv. Radiologia», chiedendo che fosse praticato un esame radiologico delle vertebre cervicali, delle due ginocchia e della caviglia sinistra con prove dinamiche. Come da lui asserito all'udienza, il ricorrente ha presentato tale formulario al prof. Hess, che aveva già effettuato, il 1° settembre 1989, talune radiografie sulla sua persona. Tenuto conto dell'esistenza di tali radiografie, il prof. Hess ha ritenuto che fosse necessario effettuare un'unica nuova radiografia della caviglia sinistra. Tale radiografia è stata praticata dal prof. Hess il 5 febbraio 1990. Il ricorrente ha poi inviato al dott. De Meersman le radiografie effettuate dal prof. Hess il 1° settembre 1989, nonché la nuova radiografia del 5 febbraio 1990. Il ricorrente non contesta che le radiografie descritte alle pagg. 5 e 6 della relazione del dott. De Meersman siano quelle che sono state praticate dal prof. Hess.

55 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale constata che la relazione del dott. De Meersman, benché datata 17 gennaio 1990, è necessariamente stata completata in una data successiva al 5 febbraio 1990, dopo che il dott. De Meersman aveva ricevuto

dal ricorrente le radiografie praticate dal prof. Hess. Stando al timbro di ricezione che vi è apposto, la suddetta relazione è pervenuta all'ufficio assicurazioni del Parlamento il 13 marzo 1990.

- 56 Risulta, inoltre, dal riferimento che vi è stato fatto alla pag. 6 della relazione che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il dott. De Meersman aveva ben ricevuto, prima di completare la propria relazione, la relazione anteriore della commissione medica dell'11 gennaio 1988 riguardante l'incidente del 6 agosto 1985.
- 57 Da quanto precede risulta che l'argomento del ricorrente secondo il quale la relazione del dott. De Meersman è stata redatta il 17 gennaio 1990, all'indomani dell'esame clinico, senza tener conto delle radiografie richieste dallo stesso dott. De Meersman, va disatteso. Inoltre, non vi è alcun elemento tale da dimostrare che il fascicolo del dott. De Meersman fosse materialmente incompleto al momento in cui egli è pervenuto alle sue conclusioni.
- 58 Per quanto riguarda il certificato del dott. Morelli, il Tribunale non ha potuto constatare alcun errore nella sua trascrizione nella relazione del dott. De Meersman.
- 59 Benché la confusione che avvolge la data della relazione del dott. De Meersman sia incresciosa, il Tribunale constata, alla luce delle delucidazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento, che il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza intesa a provare che tale relazione sia inficiata da una irregolarità che metta in questione la sua validità.
- 60 Da quanto precede risulta che l'argomento del ricorrente secondo cui la relazione della commissione medica si baserebbe su una relazione a sua volta inficiata da una mancanza di credibilità non può essere accolto.

Sul secondo argomento, basato su un asserito errore di fatto da parte della commissione medica, attestato dalle relazioni del dott. Ruhland

Argomenti delle parti

- 61 Il ricorrente assume che la relazione della commissione sanitaria che conferma una percentuale di IPP del 3% è inficiata da un errore manifesto di fatto, date le relazioni mediche redatte dal dott. Ruhland il 29 luglio 1991, che concludono che l'incidente subito dal ricorrente il 6 agosto 1985 ha comportato postumi che giustifichino una percentuale di invalidità di almeno il 20%. Tali rapporti sarebbero stati sottoposti all'APN il 17 ottobre 1991, un giorno prima della data in cui l'APN ha adottato la decisione con cui respingeva il reclamo del ricorrente. Orbene, sarebbe stato possibile soprassedere alla decisione sino a che il fascicolo fosse completato. Del resto, privare il ricorrente della possibilità di produrre documenti clinici che contraddicono le conclusioni della perizia equivarrebbe a togliergli qualsiasi possibilità di muovere la benché minima critica alla relazione peritale, recando così pregiudizio al diritto alla difesa.
- 62 Il convenuto ritiene che questo argomento sia irricevibile, se non addirittura infondato. La lettera del ricorrente del 17 ottobre 1991, indirizzata al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze e che accompagna la relazione del dott. Ruhland, sarebbe pervenuta al servizio corrispondenza del Parlamento solo il 18 ottobre 1991 e non avrebbe quindi potuto essere trasmessa all'APN prima che fosse stata adottata la decisione 18 ottobre 1991. Tali documenti non avrebbero quindi potuto essere presi in considerazione. Comunque, trattandosi di perizie in data successiva a quella delle decisioni dell'APN del 27 maggio 1991, esse non potrebbero rimettere in discussione queste ultime e potrebbero considerarsi solo nel senso che accertano un aggravamento tale da giustificare una dichiarazione di aggravamento ai sensi dell'art. 22 della regolamentazione sugli infortuni. Il convenuto ha rilevato all'udienza che tali relazioni erano state esaminate nell'ambito di un procedimento di riconoscimento di un siffatto aggravamento ed avevano costituito oggetto di una successiva risposta al ricorrente.
- 63 Inoltre, il convenuto ricorda che la relazione della commissione medica del 23 aprile 1991 è basata su un esame in contraddittorio effettuato da tre medici e che è stato adottata all'unanimità, compreso quindi anche il medico designato dal ricorrente. Tale circostanza indurrebbe ad escludere la possibilità di un errore che dovrebbe necessariamente essere stato comune.

Valutazione del Tribunale

64 L'argomento addotto dal ricorrente consiste nel sostenere, in primo luogo, che l'APN avrebbe dovuto prendere in considerazione le relazioni del dott. Ruhland nel momento in cui ha adottato, il 18 ottobre 1991, la decisione di rigetto del suo reclamo e, in secondo luogo, che tale relazione dimostra un errore manifesto di fatto da parte della commissione medica.

65 È pacifico che le due relazioni del dott. Ruhland sono state redatte in una data successiva a quella della firma della relazione della commissione medica, nonché a quella delle due decisioni dell'APN del 27 maggio 1991. Per quanto riguarda gli obblighi che incombono all'APN in circostanze del genere, si deve ricordare che l'art. 19 della regolamentazione sugli infortuni prevede che:

«le decisioni relative (...) alla determinazione del grado di invalidità permanente, sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina con la procedura prevista all'articolo 21,

— in base alle conclusioni formulate dal medico o dai medici designati dalle Istituzioni,

— e, se il funzionario lo richiede, previa consultazione della commissione medica di cui all'articolo 23».

Ne consegue che l'APN, una volta in possesso delle relazioni del dott. De Meersman e della commissione medica, doveva prendere la sua decisione in base a questi soli documenti, senza dover tener conto delle relazioni successive presentate dall'interessato.

66 Di conseguenza, anche se le relazioni del dott. Ruhland sono state inviate all'APN prima che essa adottasse la sua decisione 18 ottobre 1991, l'APN non era tenuta a prenderle in considerazione.

- 67 D'altra parte, occorre ricordare che le conclusioni di una commissione medica che ha statuito regolarmente sulle questioni che le sono state poste devono essere considerate definitive e non possono essere contestate fintantoché non intervenga un elemento nuovo. Non può costituire un siffatto elemento nuovo la produzione, da parte del ricorrente, di certificati medici che mettono in forse le conclusioni della commissione medica, ma non indicano nessun motivo che consenta di ritenere che questa non abbia avuto conoscenza dei principali elementi del fascicolo dell'interessato (sentenza della Corte 12 giugno 1980, causa 107/79, Schuerer/Commissione, Racc. pag. 1845, punti 10 e 11 della motivazione). Orbene, le relazioni del dott. Ruhland non apportano alcun motivo di questo tipo.
- 68 Da quanto precede risulta che l'argomento del ricorrente secondo cui la relazione della commissione medica sarebbe inficiata da un errore di fatto attestato dalle relazioni, non prese in considerazione, del dott. Ruhland non può essere accolto.
- 69 Ne consegue che il terzo mezzo del ricorrente deve essere disatteso.

Sulla carenza di motivazione

Argomenti delle parti

- 70 Il ricorrente asserisce che la relazione della commissione medica non stabilisce un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in essa contenuti e le conclusioni alle quali perviene, come richiesto da una giurisprudenza consolidata. Egli cita di proposito la sentenza della Corte 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jansch/Commissione, (Racc. pag. 4923, punto 15 della motivazione).
- 71 Il convenuto ricorda che trattasi nel presente caso di una giurisprudenza secondo la quale non spetta al Tribunale pronunciarsi sulle valutazioni mediche propriamente dette espresse dalla commissione medica, salvo che la sua relazione non stabilisca un nesso del genere. Il Parlamento non può sostituire la sua valutazione a quella dei medici. Esso ritiene che, entro i limiti che il giudice comunitario ha stabiliti al suo controllo, non risulta dalla relazione della commissione medica alcun elemento che abbia consentito all'APN di rilevare un errore manifesto di valutazione.

Valutazione del Tribunale

- 72 In conformità della giurisprudenza della Corte, così come definita in particolare nella sentenza Jänsch, già citata, il Tribunale è competente solo per annullare le decisioni di una commissione medica che siano viziate da illegittimità per essere prive di pertinenza. È sufficiente constatare in proposito che, contrariamente all'affermazione del ricorrente, non accompagnata da elementi precisi, dalla lettura della relazione della commissione medica del 23 aprile 1991 non risulta affatto la mancanza di un nesso tra gli accertamenti medici e le conclusioni alle quali la commissione è pervenuta.
- 73 Pure questo mezzo va quindi disatteso.
- 74 Dato che dall'esame dei mezzi dedotti dal ricorrente non è risultato alcun elemento che giustifichi l'annullamento delle decisioni contestate né l'opportunità di ordinare una perizia, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

- 75 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l'art. 87, n. 3, secondo comma, di questo stesso regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie. D'altra parte, secondo l'art. 88 del regolamento di procedura, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
- 76 Nelle circostanze del caso di specie, occorre constatare che solo nel corso del procedimento il ricorrente ha potuto ottenere talune precisazioni riguardanti la presa in considerazione di talune relazioni mediche. Inoltre, il procedimento è stato prolungato a causa di un'asserzione erronea fatta dal convenuto nel suo controricorso (v. sopra, punto 42), la cui chiarificazione ha reso necessaria una seconda udienza. Di conseguenza, alla luce delle disposizioni del regolamento di procedura, il

Tribunale ritiene che il convenuto dovrà sopportare un quarto delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **Il convenuto sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese del ricorrente.**
- 3) **Il ricorrente sopporterà le proprie spese residue.**

Bellamy

Kirschner

Saggio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 febbraio 1993.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

C. W. Bellamy